

COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI
REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE
ORDINANZE COMUNALI***

APPROVATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON
POTERI DEL C.C. N. 3 DEL 16.01.2002

ART. 1

Per le violazioni a disposizioni dei regolamenti comunali vigenti, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla Legge, si applicano le disposizioni dell' art. 10 della Legge 24.11.1981, n. 689, individuando il minimo ed il massimo edittale rispettivamente in € 51,00 (cinquantuno/00) ed in € 516,00 (cinquecentosedici/00).

ART. 2

Quanto stabilito all'art. 1 che precede si applica anche per l'inottemperanza alle ordinanze emesse dall'autorità comunale in conformità alle Leggi ed ai regolamenti.

ART. 3

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e di ordinanze dell'autorità comunale, l'autore dell'illecito ha facoltà di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981.

ART. 4

L'interessato che non intenda avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 18 della Legge n. 689 del 1981.

ART. 5

Il presente regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la sua entrata in vigore, nonché se più favorevole al sanzionato, anche alla definizione di violazioni con riguardo alle quali risultino presentati nei termini scritti difensivi ed alla data odierna non sia stata ancora emessa l'ordinanza ingiunzione.

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689, con particolare riguardo agli articoli 16, 17 e 18.

ART. 7

Per le violazioni ai regolamenti che verranno adottati, la sanzione amministrativa pecuniaria si applicherà nella misura stabilita all'art. 1 che precede, salvo che in ciascun regolamento non sia stabilita una misura diversa.